



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR

PROTOCOLLO USCITA

*Trasmissione esclusivamente in
modalità telematica ai sensi
del d. lgs n. 82/2005
Sostituisce l'originale*

Ai Direttori Generali Aziende Sanitarie Locali
BA-BR-BT-FG-LE-TA
LORO SEDI

Ai Direttori Provinciali del C.F.S.M.G. della Regione Puglia
c/o gli Ordini prov.li dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di BA-BR-BT-FG-LE-TA

Ai Referenti Amministrativi del C.F.S.M.G. della Regione
Puglia
c/o le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Puglia BA-BR-BT-FG-LE-TA

E, p.c. Al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera
- Gestione Rapporti Convenzionali

Oggetto: Parere relativo alla erogazione della borsa di studio ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale titolari di incarico temporaneo. Compatibilità con servizio U.S.C.A..

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti conseguenti, si trasmette la nota del Ministero della Salute prot. n. 0037321-07/07/2022-DGPROF-MDS-P, la quale riscontra la richiesta di parere, inoltrata dal Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale della Commissione Salute c/o Regione Emilia Romagna, in relazione alla erogazione della borsa di studio ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale titolari di incarico temporaneo.

Si coglie l'occasione per rammentare altresì, con riguardo alla questione della compatibilità del servizio Usca con la frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che la



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR**

legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021) ha previsto che *“Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (...) sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022...”*.

Alla luce del descritto quadro normativo, non avendo il legislatore nazionale inteso prorogare l'attività prestata in seno alle USCA per la gestione dei pazienti Covid oltre il 30 giugno 2022, e avendo questo Dipartimento disposto nei medesimi termini con nota AOO_183/5456 del 30/03/2022, il servizio USCA, a far data dal 01 luglio 2022, deve ritenersi incompatibile con la frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

***Il responsabile P.O.
(Giuseppe Capaldo)***

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE CAPALDO
Regione Puglia
Firmato il: 01-08-2022 13:21:51
Seriale certificato: 642761
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

***La Dirigente del Servizio
(Antonella Caroli)***



Antonella Caroli
01.08.2022 12:11:47
GMT+00:00

***Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)***

Firmato digitalmente da:
MAURO NICASTRO
Regione Puglia
Firmato il: 01-08-2022 14:40:19
Seriale certificato: 644715
Valido dal 03-04-2020 al 03-04-2023

***Il Direttore del Dipartimento
(Vito Montanaro)***



Vito Montanaro
01.08.2022
16:49:44
GMT+01:00



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICI 3 E 4

r_entro_Giunta - Prot. 07/07/2022.0610386.E

DGPROF/4/L.S.f.b/2011/9

Al Coordinamento Tecnico
Area Assistenza Territoriale
della Commissione Salute
c/o Regione Emilia Romagna
c.a. dott.ssa Fabia Franchi
assistentaterritoriale@regione.emilia-romagna.it
assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Richiesta di parere in relazione alla erogazione della borsa di studio ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale titolari di incarico temporaneo

Si fa riferimento alla nota del 6 giugno u.s., prot. n.529639, con cui codesto Coordinamento ha richiesto un parere in merito all'erogazione della borsa di studio ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale titolari di incarichi convenzionali rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

In particolare codesto Coordinamento ha rappresentato che l'art. 9 del d.l. n. 135/2018, come modificato dal d.l. n. 52 del 19 maggio 2022, ha previsto il massimale di 1000 assistiti *in carico ai medici titolari di incarico temporaneo* e al contempo l'art. 2 quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito con legge n. 27 del 2020, nel disciplinare gli incarichi conferibili ai laureati in medicina e chirurgia anche durante l'iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, prevede, in caso di assunzione di incarico provvisorio comportante l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, la sospensione della erogazione della borsa di studio.

In merito si chiede se *"i medici titolari di incarico temporaneo – a tempo indeterminato, condizionato al conseguimento del titolo di formazione- mantengano o meno il diritto a percepire la borsa di studio anche al superamento delle 800 scelte"*.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La possibilità per i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale di assumere gli incarichi previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale, costituisce una deroga ai principi generali che prevedono l'incompatibilità del corso di formazione con lo svolgimento di attività lavorative. Le citate disposizioni hanno introdotto nell'ordinamento due distinte norme speciali che derogano al predetto principio generale.

In particolare l'art. 2-quinquies, commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che *"1. Per la durata dell'emergenza*

epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti".

L'art. 9, comma 1 del D.L. n. 135/2018, così come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 3-bis, lett. a), D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, al fine di far fronte alla carenza registrata sul territorio nazionale, ha disposto che "Fino al 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione.....".

Il successivo comma 2 ha precisato che "Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999".

Le disposizioni citate si pongono entrambe quali disposizioni di carattere speciale con un diverso ambito di applicabilità. Esse regolano due distinte fattispecie che consentono ai medici che frequentano il corso di


formazione specifica in medicina generale di assumere rispettivamente "incarichi temporanei" così come definiti nell'ambito dell'ACN di settore, che si trasformano in incarichi a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale ed "incarichi a tempo determinato" che il medico ricopre limitatamente al periodo di assenza del titolare.

Più in particolare l'art. 9 del d.l. n. 135/2018, come modificato dal dl. n. 52 del 19 maggio 2022, risponde all'esigenza di garantire nelle Regioni e Province autonome, fino al 31 dicembre 2024, al fine di far fronte alla carenza di medici di medicina generale, la presenza di un medico abilitato all'esercizio professionale, iscritto al corso di formazione specifica di medicina generale, che "temporaneamente" abbia la titolarità dell'incarico di sedi non coperte. Tale incarico, come puntualmente disciplinato dall'ACN di settore, si trasforma in incarico a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale. Proprio perché in tal caso il medico in formazione assume da subito la titolarità dell'incarico - sebbene prima del conseguimento del diploma solo "temporaneamente" - il legislatore ha previsto un limite di assistiti per consentire al medico di continuare a svolgere appieno la formazione. Il legislatore pertanto in tal caso da un lato limita il massimale degli assistiti fino a 1000, dall'altro non dispone sulla erogazione della borsa che, proprio perché il massimale degli assistiti è limitato, deve continuare ad essere corrisposta e, in assenza di una specifica disposizione normativa, non può essere sospesa.

L'art. 2 quinquies del d.l. n. 18/2020, invece, si inquadra nel contesto emergenziale consentendo ai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale in caso di assenza di questi ultimi; in tal caso, pertanto, il legislatore non ha potuto prevedere alcun limite agli assistiti, dovendo necessariamente il medico gestire tutti gli assistiti in carico al medico sostituito o comunque presenti nella zona assunta. Quindi il legislatore stesso, anche a fronte del diverso possibile impegno derivante da tali incarichi e pertanto della possibile maggiore remunerazione che ne deriva, ha stabilito espressamente che in caso di assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800 unità l'erogazione della borsa debba essere sospesa.

Trattandosi di norme speciali con differenti ambiti di applicazione, si ritiene che l'estensione delle prescrizioni contenute nell'art. 2 quinquies citato, sulla sospensione della borsa, anche alla fattispecie di cui all'art. 9 si porrebbe in contrasto quanto previsto dal legislatore, con conseguenti probabili contenziosi. Inoltre, tale interpretazione estensiva del quadro normativo vigente priverebbe di efficacia lo stesso art. 9, la cui ratio è proprio quella di assicurare la copertura di sedi carenti, posto che, in caso di sospensione della borsa, i corsisti difficilmente accetterebbero di assumere gli incarichi in questione.

Il Direttore generale

Dott.ssa Rossana Ugenti


me
p

